

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3692

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIANQUINTO, ALICATA, CECCHERINI, MARANGONE VITTORIO,  
LI CAUSI, LOZZA, LUZZATTO, TONETTI, BARTESAGHI**

*Annunziata il 14 marzo 1958*

### Riorganizzazione dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia — Esposizione Internazionale d'Arte »

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fra i molti problemi delle attività culturali ed artistiche del nostro Paese che attendono ancora una soluzione, quello dell'assetto delle Esposizioni d'Arte è indubbiamente uno dei più delicati e complessi e nello stesso tempo dei più importanti, poiché dalla sua risoluzione dipendono la funzionalità e la vitalità degli Enti ad esse preposti, strutture basilari dell'ordinamento artistico del nostro Paese.

Sarebbe stato logico e naturale che il Governo ed il Parlamento avessero affrontato tempestivamente, ed in modo coerente e definitivo, il problema della organica revisione di tutta la legislazione relativa alle manifestazioni artistiche, allo scopo di dare ad esse un ordinamento democratico e rispondente alle alte funzioni che assolvono nel campo dello sviluppo e della diffusione della cultura artistica.

\* \* \*

La presente proposta di legge si limita ad affrontare il problema del riordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia Esposizione Internazionale d'Arte », che maggiormente risente della carenza legislativa in materia.

La Biennale venne creata nel 1895, per iniziativa dell'Amministrazione comunale di Venezia al fine « di giovare al decoro ed all'incremento dell'arte, facendo conoscere e paragonando gli indirizzi estetici più diversi, e di creare un mercato artistico dal quale la città potesse ricavare un non lieve vantaggio ».

Per 35 anni l'esposizione è stata promossa dal Comune di Venezia, presieduta dal Sindaco, amministrata dalla Giunta municipale e diretta da un Consiglio composto da artisti e critici d'arte, che si assumeva la responsabilità dell'indirizzo artistico generale dell'esposizione, la cui esecuzione era affidata al segretario generale. In questo perfetto equilibrio di rapporti fra Comune ed Esposizione può ricercarsi il fondamento del prestigio e dello sviluppo assunto in breve tempo dalla Istituzione.

Un mutamento radicale nel suo ordinamento si aveva con il regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, che sottraeva al Comune la gestione e l'organizzazione dell'esposizione per affidarle ad un Ente autonomo appositamente costituito, amministrato da un Comitato di cinque membri, nominati dal

Capo del Governo, due su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, due su proposta del Ministro delle corporazioni e uno su proposta del Ministro degli interni, in base a designazione del podestà di Venezia. Il finanziamento dell'Ente veniva assicurato dai contributi fissi dello Stato, del Comune e della Provincia di Venezia. La stessa legge disponeva la cessione in uso all'Ente degli edifici di proprietà comunale fino ad allora destinati all'esposizione, la cui manutenzione restava a carico del comune.

Con successivo decreto del Capo del Governo del 29 agosto 1931 (*Gazzetta Ufficiale*, 19 dicembre 1931, n. 292) veniva approvato lo Statuto dell'Ente che attribuiva al Comitato direttivo tutti i poteri per la più lata gestione dell'Ente ed affidava al segretario generale, nominato dal Comitato, l'incarico di presiedere alla direzione artistica, proponendo il programma dell'esposizione, la lista degli artisti da invitare e quella degli artisti chiamati a comporre la giuria.

Il regio decreto-legge 13 febbraio 1936, n. 891, affidava, poi, all'Ente autonomo la Biennale anche l'organizzazione e la gestione della mostra annuale internazionale di arte cinematografica.

L'ordinamento della Biennale subiva un nuovo e più radicale mutamento con il regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, con cui la gestione dell'Ente veniva affidata ad un Consiglio di amministrazione composto esclusivamente da rappresentanti del potere politico ed esecutivo (il podestà di Venezia, un rappresentante del Partito nazionale fascista, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'educazione nazionale, delle corporazioni, della cultura popolare, il preside della provincia di Venezia, il presidente della Confederazione nazionale fascista dei professionisti e degli artisti) e presieduto da una persona di chiara fama designata dal Capo del Governo, al quale competeva anche la nomina del segretario generale.

La tutela dell'Ente era assunta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la vigilanza dai Ministeri dell'educazione nazionale e della cultura popolare, ai quali era demandata anche l'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle manifestazioni dell'Ente. Alla organizzazione di tali manifestazioni veniva preposta una commissione esecutiva, composta dal presidente della Biennale e da quattro vicepresidenti (il sindaco di Venezia e i direttori generali delle antichità e belle arti, del turismo, del commercio) e da rappresentanti dei Ministeri

della educazione nazionale e della cultura popolare, dei gruppi universitari fascisti, delle associazioni sindacali dello spettacolo e da alcuni artisti.

Il complesso di queste nuove misure aggravava il carattere politico-burocratico dell'Ente, ne inficiava ancor più l'autonomia istituzionale e di gestione, estendendo l'intervento dello Stato e degli organismi politici fino all'indirizzo artistico, e provocava una sostanziale ambiguità nelle responsabilità e nelle funzioni.

È facilmente avvertibile che questo ordinamento trovava la sua ragione nella preoccupazione di garantire la piena osservanza alle direttive del regime totalitario dell'epoca.

Nel rinnovato clima democratico e con il nuovo assetto politico del Paese, queste norme entravano in contraddizione con la Costituzione. Ed, infatti, da più parti era posta immediatamente l'esigenza di dare all'Ente una nuova struttura, moderna e democratica, che gli restituisse, in primo luogo, l'indipendenza dagli apparati burocratici e la libera ed autonoma partecipazione di ogni forza culturale alla sua direzione ed alla sua vita, legandolo alle nuove esigenze della vita artistica e culturale nazionale ed internazionale.

Numerose sono state le proposte concrete di modificazioni avanzate nel corso di questi dodici anni. Nell'immediato dopoguerra, la Amministrazione democratica di sinistra del Comune di Venezia affidava ad una apposita Commissione di artisti, di giuristi e di rappresentanti della Biennale lo studio di un nuovo statuto, approvandone le conclusioni nel gennaio 1951 e rimettendole alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Federazione nazionale degli artisti, aderente alla C. G. I. L., ha più volte predisposto e presentato al Governo organici progetti, anche legislativi, per informare la struttura dell'Ente Biennale ai principi ed al costume democratici. In tempi più recenti, altri Sindacati, la IV Sezione del Consiglio Superiore antichità e belle arti, la stessa Biennale, artisti ed uomini di cultura hanno ripetutamente suggerito le soluzioni più idonee per una definitiva sistemazione giuridica, funzionale, amministrativa dell'Ente. Nel 1952, anche il Ministero della pubblica istruzione promuoveva una serie di riunioni coi rappresentanti dei Ministeri interessati e delle associazioni sindacali degli artisti pittori e scultori, per definire i principi generali cui doveva ispirarsi la nuova regolamentazione statutaria.

Ciò malgrado, invece di affrontare la soluzione definitiva ed organica del problema, si è preferito limitarsi ad apportare alcune modificazioni formali alla composizione del Consiglio d'amministrazione, ratificando con la legge 4 novembre 1951, n. 1218, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 aprile 1947, n. 275, che disponeva la sostituzione dei rappresentanti degli organismi modificati e la soppressione di quelli non più esistenti.

A seguito di tale decreto, con provvedimento del 10 aprile 1951 (*Gazzetta Ufficiale*, n. 94) del Presidente del Consiglio dei Ministri era posto termine alla gestione commissariale durata dalla Liberazione, e ripristinato il Consiglio d'amministrazione, composto ancora da un presidente designato dal Presidente del Consiglio, dal sindaco di Venezia, dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri della pubblica istruzione e dell'industria e commercio e dal presidente dell'Accademia di belle arti di Venezia, lasciando invariata la composizione di tutti gli altri organi dell'Ente.

Questa soluzione, lasciando immutato il carattere burocratico dell'organo di direzione e limitando l'attività degli esperti al solo settore esecutivo, ha aggravato l'incertezza giuridica e funzionale dell'Ente, ponendolo nella impossibilità di sottrarsi alle più varie influenze e pressioni, politiche, burocratiche, commerciali. Da qui i gravi inconvenienti ampiamente documentati e denunciati più volte e da più parti, che lentamente, ma inesorabilmente, hanno investito tutti i settori di attività della Biennale fino a provocare una situazione critica cui si è ritenuto recentemente di far fronte ricorrendo alla misura eccezionale della nomina di un Commissario straordinario

\* \* \*

La necessità di procedere ad una riforma strutturale degli Enti autonomi di esposizione d'arte della Biennale di Venezia e della Quadriennale di Roma è stata ampiamente affermata durante la scorsa legislatura. Oltre le numerose sollecitazioni di parlamentari di ogni parte politica, la VI Commissione Istruzione Belle arti della Camera dei Deputati il 20 marzo 1950 approvava un ordine del giorno con cui « constatata la necessità di una sistemazione legislativa aggiornata e rispondente alle esigenze di tutti gli Enti autonomi di esposizione d'arte nazionali ed internazionali, invita il Governo a presentare al più presto un disegno di legge che risolva

pienamente le questioni particolari di ciascun Ente e definisca il problema dell'inquadramento generale degli Enti stessi, allo scopo di maggioramento potenziare le loro iniziative ». Anche il Senato della Repubblica rivolgeva analogo invito al Governo, approvando il 24 ottobre 1953 un ordine del giorno dei senatori Cermignani, Banfi, Russo Luigi, Carmagnola, Russo Salvatore, Franza, Condorelli, Smith, Valenzi e Roffi, successivamente fatto proprio e riproposto dalla VI Commissione Istruzione e Belle arti in sede di relazione al disegno di legge sullo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55 (Senato della Repubblica, *Atti parlamentari*, pag. 41).

L'esigenza di adeguare e perfezionare l'ordinamento di tali Enti è stata affermata, d'altra parte, dagli stessi Ministri della pubblica istruzione. L'onorevole Martino, intervenendo al Senato il 7 aprile 1954, a conclusione del dibattito sul bilancio della pubblica istruzione, riconosceva « giustificate le critiche frequentemente mosse, soprattutto da parte degli artisti e delle rispettive organizzazioni sindacali, all'attuale situazione di diritto delle grandi manifestazioni d'arte contemporanea », facendo presente che « il Ministero aveva già prospettato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella cui competenza rientra, in parte, tale materia, l'opportunità di costituire una Commissione composta di funzionari e di rappresentanti degli Enti interessati con l'incarico di preparare e redigere gli schemi dei provvedimenti legislativi per il riordinamento delle grandi mostre d'arte contemporanea ». Il 17 luglio 1956, il Ministro onorevole Paolo Rossi, rispondendo alla Camera ai parlamentari che erano intervenuti sull'argomento, riconosceva che « l'estrema difficoltà del problema non diminuisce il dovere di affrontarlo e di affrontarlo subito. E ciò mi propongo di fare con ossequio alla legge, con rispetto alla competenza, ma anche con una certa controllata spregiudicatezza ». Infatti, prendeva l'iniziativa di procedere alla costituzione di una Commissione presieduta da un consigliere di Stato e composta dai rappresentanti dei Ministeri interessati, degli Enti autonomi della Biennale e della Quadriennale, dell'Amministrazione comunale di Venezia e di Roma, della IV Sezione del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti e delle Associazioni sindacali degli artisti più rappresentative, a cui affidare l'incarico di provvedere alla elaborazione degli schemi dei disegni di legge per la

revisione statutaria degli Enti in argomento. Il decreto di nomina di tale Commissione, emanato il 21 gennaio 1957 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, non ha avuto, poi, applicazione non essendo stata ancora riunita la Commissione.

Il riordino legislativo, che era dichiarato urgente già otto anni fa, ora è divenuto una necessità impellente. In difetto della iniziativa governativa, sembra doveroso che ad essa si sostituisca quella parlamentare per avviare verso la sua soluzione questo annoso problema.

\* \* \*

La presente proposta di legge fa proprio il lavoro di approfondimento compiuto in questi anni delle complesse e delicate questioni che formano la sostanza del riordino della Biennale, raccogliendo particolarmente i voti ed i suggerimenti espressi dal 2° Congresso della Federazione nazionale degli artisti (C. G. I. L.) e dai Convegni di studi sulla Biennale svoltisi a Venezia nell'autunno del 1957, rispettivamente per iniziativa del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale di Venezia e della Associazione unitaria degli artisti veneti. Nelle loro linee generali, queste proposte non si discostano da quelle formulate anche dai Sindacati degli artisti aderenti alla U. I. L. ed alla C.I.S.L. e dalle rivendicazioni generalmente espresse da tutto l'ambiente artistico.

I termini della auspicata riforma sono stati efficacemente riassunti nella risoluzione approvata il 13 giugno 1957 dal Consiglio esecutivo del Comitato italiano della Associazione internazionale delle arti plastiche (U. N. E. S. C. O.), che raggruppa le personalità più eminenti dell'arte contemporanea italiana e i rappresentanti delle associazioni sindacali, laddove si afferma che « nel quadro del rinnovamento degli Enti è venuta affermandosi l'esigenza di assicurare loro una effettiva autonomia di governo ed una direzione competente e responsabile, estendendo la partecipazione degli artisti e delle altre categorie interessate anche negli organi direttivi ed amministrativi, attraverso i loro rappresentanti sindacali; di garantire una efficienza ed una continuità operativa mediante la istituzione di Commissioni composte da artisti e critici d'arte di indiscussa personalità, designate al di fuori di ogni intervento sindacale e burocratico; di mantenere ben distinti i compiti di direzione e di ammini-

strazione, attribuiti ai Consigli d'amministrazione, da quelli di elaborazione e di esecuzione del programma artistico e culturale, affidati alle Commissioni esecutive, senza interferenza degli Organi amministrativi e sindacali; di affidare ai segretari generali esclusivamente funzioni di coordinamento della organizzazione generale e tecnica delle manifestazioni promosse dall'Ente ».

Sulla base di queste indicazioni si è ritenuto, anzitutto, di dare il più ampio riconoscimento del diritto della città di Venezia, che l'ha creata, di avere una parte attiva e determinante nella direzione della Biennale, riservandone la presidenza al suo Sindaco. D'altra parte, la funzione che la Biennale svolge ha tale importanza nazionale ed internazionale da sconsigliare di rinchiuderne la struttura nell'ambito amministrativo comunale ed organizzativo cittadino. Si impone, quindi, la necessità di conservare quelle leggi che le concedono nel campo nazionale esclusività e prerogative e le assicurano il contributo dello Stato, senza cui non le è possibile, oggi, perseguire ed attuare i suoi fini istituzionali. È stata lasciata invariata, perciò, la posizione giuridica di Ente autonomo, modificandone, però, la struttura per assicurargli la più ampia autonomia formale e sostanziale di governo, in applicazione del principio generale accettato dallo Stato democratico ed inteso, nel caso specifico, a garantire la piena libertà di indirizzo artistico, tecnico e culturale e l'indipendenza di gestione.

L'esercizio di tale autonomia viene garantito in primo luogo dalla strutturazione del Consiglio d'amministrazione, la cui composizione risponde alla duplice esigenza di interesse pubblico e di competenza tecnica. In esso è assicurata la presenza prevalente e decisiva degli artisti e degli esperti del cinema, del teatro e della musica, anzitutto attraverso la designazione delle rispettive associazioni sindacali e professionali a cui soltanto, nel momento attuale, può essere riconosciuta la rappresentanza collettiva degli interessi di ciascuna categoria e l'esercizio del controllo democratico sulle finalità della istituzione. Nel rispetto del principio generale della rappresentanza degli interessi, non si è mancato di considerare il diritto dello Stato e degli Enti locali sovvenzionatori (Comune e Provincia di Venezia) di partecipare alla amministrazione attiva dell'Ente con propri rappresentanti. Soltanto si è voluto anche qui applicare il criterio della competenza specifica, stabilendo che questi rappre-

sentanti siano prescelti fra artisti ed uomini di cultura.

All'attuazione dei fini istituzionali della Biennale provvede un'apposita Commissione articolata in tre Sottocommissioni, rispettivamente per l'esposizione delle arti figurative, per la mostra d'arte cinematografica, per i festivals del teatro e della musica, composta da artisti e critici d'arte, esperti del cinema, del teatro e della musica, la cui indiscussa personalità dia certezza di indipendenza di giudizio e di garanzia di specifica competenza tecnica. I membri saranno scelti liberamente dal Consiglio d'amministrazione al di fuori del proprio seno.

Per assicurare una efficienza ed una continuità operativa, la Commissione resta in carica un biennio con la clausola della rieleggibilità dei suoi membri. Non bisogna dimenticare che uno dei rilievi fondamentali mossi alla attuale struttura dell'Ente è l'impossibilità di elaborare e svolgere un programma di lavoro organico per la mancanza di un organo tecnico permanente, responsabile e competente a carattere unitario. La Sottocommissione per le arti figurative, per esempio, limita il suo campo di azione soltanto nell'ambito della parte italiana dell'esposizione, senza nessun potere di influire nella elaborazione e nella realizzazione del programma generale dell'esposizione. Il rinnovamento più o meno totale delle Sottocommissioni ad ogni manifestazione è, poi, una delle cause della discontinuità, disorganicità ed improvvisazione unanimemente rilevate.

La Commissione prevista dalla presente proposta di legge può consentire, invece, che tutta l'attività della Biennale si sviluppi secondo un programma organico coordinato nel tempo. A tale scopo è stato previsto che abbia il più ampio ed autonomo potere di elaborazione e di esecuzione, assumendosi la responsabilità dell'indirizzo culturale ed artistico delle manifestazioni, al di fuori di ogni intervento e giudizio di merito del Consiglio d'amministrazione. Si è voluto, perciò, distinguere e determinare con estrema chiarezza le funzioni, i poteri e le responsabilità del Consiglio d'amministrazione e della Commissione per ottenere che i loro rapporti abbiano a svolgersi su un piano di collaborazione, ma in modo che ciascuno degli organi possa adempiere coscienziosamente ed integralmente ai propri compiti senza confusioni ed interferenze, realizzando un'armonica efficienza nell'esclusivo interesse dello sviluppo dell'Ente.

Per i quadri tecnici permanenti, è previsto che essi comprendano un Segretario generale e quattro direttori, rispettivamente per l'Esposizione delle arti figurative, per la Mostra d'arte cinematografica, per il Festival del teatro e per il Festival della musica. Partendo dalla constatazione che lo sviluppo assunto dalle molteplici attività della Biennale impone un più efficiente coordinamento del lavoro nei diversi settori, si è ritenuto di sgravare il segretario generale dei compiti particolari, assegnandogli esclusivamente le funzioni di coordinatore dell'organizzazione generale delle manifestazioni promosse dall'Ente e affidandogli la responsabilità della parte organizzativa stabile dell'istituto. La responsabilità della funzionalità e della continuità operativa autonoma di ciascuna Sottocommissione e dell'esecuzione tecnica delle loro deliberazioni vengono attribuite ai rispettivi direttori.

Il segretario generale sarà nominato per pubblico concorso; i direttori, dal Consiglio d'amministrazione fra le persone che abbiano una riconosciuta competenza nel campo specifico dei vari settori di attività ed una provata capacità tecnica ed organizzativa.

Le finalità e le attività della Biennale vengono convalidate e riaffermate nel loro carattere rigorosamente selettivo dei valori più attuali e vivi dell'arte e della cultura internazionale. Alle finalità artistiche della Mostra d'arte cinematografica, si è aggiunta quella di documentare lo sviluppo della tecnica cinematografica. Per il Festival della musica e del teatro si è mantenuto il collegamento con il Comune di Venezia e con l'Ente del teatro « La Fenice ». Accanto al compito principale, vi è quello di trasformare l'Ente in un efficace strumento per la diffusione in ogni classe sociale della conoscenza e della comprensione delle arti. A tale proposito è sottolineata la necessità di potenziare lo sviluppo ed il funzionamento dell'Archivio storico d'arte contemporanea e della Cineteca.

È stata infine, confermata la partecipazione dello Stato, del Comune e della Provincia di Venezia alle spese di gestione, già stabilita con la legge istitutiva e con quella del 28 giugno 1956, n. 704, adeguandolo alle nuove esigenze maturate in questi anni e considerandolo come un riconoscimento dell'alta funzione culturale svolta dall'Ente sul piano nazionale ed internazionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

« La Biennale di Venezia — Esposizione Internazionale d'Arte », fondata dal Comune di Venezia nel 1895, eretta in Ente autonomo con regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 504; modificato con regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, ha lo scopo di far conoscere e mettere in valore le opere dei più significativi artisti contemporanei delle arti figurative, del cinema, del teatro e della musica, di ogni nazionalità, e di diffonderne in tutte le classi sociali la conoscenza e la comprensione.

Provvede all'organizzazione ed alla gestione.

a) dell'esposizione internazionale delle arti figurative, che ha luogo a Venezia ogni due anni, a norma del regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33;

b) della mostra internazionale d'arte cinematografica, che ha luogo ogni anno a Venezia, a norma del regio decreto-legge 13 febbraio 1936, n. 891;

c) dei Festivals internazionali di musica contemporanea e del teatro di prosa, che hanno luogo a Venezia in ogni anno. Organizza all'estero, previo accordo con i Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione, mostre d'arte contemporanea italiana di pittura, scultura ed incisione.

Cura l'incremento dell'Archivio storico d'arte contemporanea annesso all'Esposizione internazionale delle arti figurative, e della Cineteca annessa alla mostra internazionale d'arte cinematografica.

Le manifestazioni previste dal 2° comma del presente articolo sono autorizzate in linea permanente.

### ART. 2.

L'Esposizione internazionale delle arti figurative comprende pitture, sculture, disegni, stampe, nonché esemplari di arte decorativa limitatamente, per questi ultimi, alle espressioni più attuali e nobili dei prodotti della tradizione veneziana.

L'Esposizione ha lo scopo di scegliere, far conoscere, mettere in valore, con severa scelta critica, nel raffronto delle varie manifestazioni internazionali d'arte moderna, le opere e gli artisti contemporanei più significativi, italiani e stranieri.

Accanto alle mostre di artisti viventi possono essere allestite mostre retrospettive sia italiane, che straniere, di singoli artisti oppure di gruppi di artisti, che rappresentino tendenze o correnti di interesse storico.

Le Nazioni straniere vi partecipano in propri padiglioni, secondo i contratti e le convenzioni originarie.

Mostre collettive e personali di artisti stranieri possono essere organizzate, anche d'iniziativa dell'Ente, nel Palazzo centrale dell'Esposizione.

#### ART. 3.

La mostra internazionale d'arte cinematografica ha lo scopo di presentare e di segnalare annualmente le opere migliori della cinematografia mondiale in edizione originale, documentando in tal modo lo sviluppo artistico, scientifico e tecnico di questo mezzo di espressione.

La mostra comprende anche una sezione speciale dedicata al documentario, al film per ragazzi e al film per la televisione. Ha luogo nel periodo estivo e può essere integrata da altre manifestazioni nell'ambito della cultura e della tecnica cinematografica.

#### ART. 4.

Le altre manifestazioni hanno pure carattere internazionale; sono organizzate dalla Biennale in accordo con il Comune di Venezia e con altri Enti locali.

Esse sono:

a) il Festival internazionale di musica contemporanea, che comprende concerti di musica da camera e sinfonica, esecuzione di opere nuove musicali e coreografiche. Una sezione speciale è dedicata ai giovani compositori e solisti. Ha luogo annualmente durante l'autunno:

b) il Festival internazionale del teatro di prosa che comprende spettacoli teatrali all'aperto e in teatro chiuso; può essere integrato da concorsi teatrali a carattere internazionale ed altre manifestazioni di cultura teatrale.

#### ART. 5.

La Biennale può bandire concorsi ed assegnare premi:

L'organizzazione delle manifestazioni artistiche e dei concorsi, nonché l'ammissione e la premiazione delle opere, sono disciplinati da appositi regolamenti, emanati dal Consiglio d'amministrazione, su proposta delle Sottocommissioni di cui al successivo articolo 13.

ART. 6.

Sono organi amministrativi dell'Ente il Presidente, il Consiglio d'amministrazione, i Revisori dei conti.

Sono organi tecnici la Commissione e le Sottocommissioni per ogni branca di attività.

ART. 7.

Il Consiglio d'amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, ed è composto da:

- a) il sindaco di Venezia, presidente;
- b) due persone designate dal Consiglio comunale di Venezia;
- c) due persone designate dal Consiglio provinciale di Venezia;
- d) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- e) un rappresentante del Ministro della pubblica istruzione;
- f) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- g) quattro rappresentanti degli artisti pittori scultori ed incisori;
- h) un rappresentante dell'Associazione nazionale autori cinematografici;
- i) un rappresentante dei musicisti.

Le persone di cui alle lettere b) e c) sono scelte nel campo della cultura e dell'arte, anche al di fuori del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale di Venezia.

Il rappresentante di cui alla lettera e) è designato dalla IV Sezione del Consiglio Superiore antichità e belle arti.

I rappresentanti di cui alle lettere g) e i) sono designati dalle associazioni sindacali dei pittori, scultori, incisori e dei musicisti tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nel caso di pluralità delle associazioni sindacali di cui alle lettere g) e i) tali rappresentanti saranno designati dalle associazioni più rappresentative su scala nazionale.

Il Consiglio d'amministrazione nella sua prima adunanza elegge nel proprio seno un vicepresidente fra le persone di cui alle lettere b) e c)

ART. 8.

I componenti del Consiglio d'amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati al termine del mandato.



Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio, i rispettivi Enti mandanti provvedono alla nuova designazione entro 30 giorni dalla vacanza con le stesse modalità previste per la nomina, ed i nuovi nominati durano in carica per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i membri sostituiti.

ART. 9.

Il Consiglio d'amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Ente.

Delibera relativamente:

all'amministrazione dell'Ente ed allo ordinamento dei servizi e degli uffici;

alla nomina dei direttori dell'Esposizione delle arti figurative, della mostra d'arte cinematografica e dei Festivals della musica e del teatro, di cui al successivo articolo 25;

alla nomina delle Sottocommissioni per l'esposizione delle arti figurative, per la mostra d'arte cinematografica, per i Festivals della musica e del teatro, di cui al successivo articolo 13;

alla ripartizione dei fondi fra le varie manifestazioni proprie dell'Ente;

all'approvazione dei regolamenti generali e particolari necessari ad assicurare la migliore attuazione dei compiti affidati allo Ente;

all'accertamento delle entrate ed alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

agli acquisti, all'accettazione o al rifiuto dei lasciti, donazioni, legati di qualsiasi natura;

alle transazioni, alle alienazioni ed ai contratti in genere;

alle azioni da promuovere e sostenere in giudizio;

al trattamento economico ed allo stato giuridico del segretario generale e di tutti i dipendenti, sia in pianta organica che avventizi; agli emolumenti delle Commissioni organizzatrici ed agli eventuali rimborsi di spese ai membri del Consiglio d'amministrazione medesimo sostenute in dipendenza di incarichi regolarmente ricevuti nell'interesse dell'Ente;

all'incremento dell'Archivio storico di arte contemporanea annesso all'esposizione internazionale delle arti figurative e della Cineteca annessa alla mostra internazionale d'arte cinematografica.

ART. 10.

Il Consiglio d'amministrazione è convocato non meno di tre volte l'anno: una di tali riunioni è riservata all'esame del bilancio

preventivo, un'altra all'esame del consuntivo; può inoltre essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e quando almeno un terzo dei suoi membri lo richieda per iscritto. L'invito alle sedute deve essere diramato cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione, salvo i casi di particolare urgenza in cui può farsi anche ventiquattro ore prima e deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

ART. 11.

Il Presidente è l'organo esecutivo del Consiglio d'amministrazione. In particolare:

rappresenta la Biennale e ne firma gli atti e contratti;

dispone per la preparazione dei bilanci e dei conti,

sta in giudizio sia come attore, sia come convenuto;

promuove gli atti conservativi dei diritti dell'Ente;

cura l'osservanza dei regolamenti;

convoca il Consiglio d'amministrazione e presiede all'esecuzione delle sue deliberazioni.

Nei casi di urgenza e nei limiti fissati dal Consiglio prende le deliberazioni che ritiene opportune per la regolare gestione dell'Ente e per la tutela dei suoi diritti, dandone poi comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta per la ratifica.

ART. 12.

Nel caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente.

Il Consiglio d'amministrazione può affidare a singoli suoi componenti speciali incarichi.

ART. 13

Per l'attuazione dei suoi fini la Biennale si avvale dell'opera di una Commissione che si articola nelle seguenti Sottocommissioni:

a) Sottocommissione per la Esposizione delle arti figurative, composta di sette membri, scelti fra le personalità delle arti figurative e della critica di arte designati: un artista ed un critico d'arte dalla IV Sezione del Consiglio Superiore antichità e belle arti; un artista dal Consiglio comunale di Venezia; tre artisti e un critico d'arte dal Consiglio d'amministrazione, scelti al di fuori del proprio seno.

b) Sottocommissione per la Mostra di arte cinematografica, composta di sette mem-

bri, scelti fra le personalità dell'arte e della cultura del cinema.

c) Sottocommissione per i Festivals della musica e del teatro, composta dal Sovrintendente all'Ente del teatro « La Fenice » di Venezia, da tre personalità dell'arte e della cultura teatrale e da tre personalità dell'arte e della cultura musicale.

La Commissione ha un ufficio di presidenza composto dal presidente dell'Ente e da tre vicepresidenti, nelle persone dei presidenti delle Sottocommissioni per l'esposizione delle arti figurative, per la mostra di arte cinematografica, per i Festivals del teatro e della musica contemporanea.

I membri della Commissione rimangono in carica un biennio e possono essere confermati.

ART. 14.

La Commissione ha la responsabilità dell'indirizzo culturale ed artistico delle manifestazioni della Biennale.

Propone al Consiglio d'amministrazione, con motivata relazione, il piano tecnico-culturale per ogni manifestazione e la relativa assegnazione dei fondi.

ART. 15.

Sulla base di tale piano ciascuna Sottocommissione redige i regolamenti particolari per le proprie manifestazioni; provvede a quanto concerne l'organizzazione e l'ordinamento dell'esposizione, delle mostre e delle manifestazioni del settore corrispondente, secondo le deliberazioni ed entro i limiti amministrativi stabiliti dal Consiglio d'amministrazione; prepara le relazioni annuali da presentare al Consiglio d'amministrazione sull'espletamento del compito affidatole.

ART. 16.

La Sottocommissione per l'esposizione internazionale delle arti figurative ha anche il compito particolare di:

a) scegliere i nomi e le opere degli artisti italiani da invitare;

b) esprimere voti e consigli nei riguardi delle sezioni estere, l'organizzazione delle quali sarà curata dal direttore dell'esposizione in accordo con i rappresentanti delle Nazioni estere ed in collaborazione con le personalità più eminenti delle arti dei vari paesi;

c) curare l'organizzazione delle mostre collettive e personali di artisti stranieri, pre-

viste dall'ultimo comma dell'articolo 2, nonché delle mostre all'estero, previste dall'ultimo capoverso del 2 comma dell'articolo 1.

**ART. 17.**

Ogni Sottocommissione elegge nel proprio seno il presidente.

Di ciascuna di esse è segretario il segretario generale dell'Ente di cui al successivo articolo 24.

Per l'attuazione dei loro compiti, le Sottocommissioni si avvalgono dell'opera degli uffici e dei servizi della Biennale.

**ART. 18.**

La Biennale può avvalersi anche della collaborazione, sia sotto forma collegiale che individuale, di sicuri esperti delle singole materie, tanto italiani quanto stranieri, imputando le relative spese ai capitoli relativi alle particolari branche.

La nomina viene effettuata dal Consiglio d'amministrazione dell'Ente, su proposta della Sottocommissione proposte alla manifestazione relativa.

**ART. 19.**

Il Presidente della Biennale promuove e coordina, per il tramite dell'Ufficio di presidenza della Commissione, l'attività delle Sottocommissioni.

I presidenti delle Sottocommissioni possono essere invitati alle sedute del Consiglio d'amministrazione con voto consultivo.

**ART. 20.**

Il Consiglio d'amministrazione e l'Ufficio di presidenza della Commissione sono convocati e presieduti dal presidente della Biennale; le Sottocommissioni dai rispettivi presidenti.

Le adunanze sono valide quando interviene la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Delle adunanze è tenuto nota in apposito registro ed i verbali di sedute sono firmati in calce dal presidente e dal segretario.

Segretario del Consiglio d'amministrazione è il direttore amministrativo della Biennale, di cui al successivo articolo 26.

**ART. 21.**

Le riunioni del Consiglio d'amministrazione, della Commissione e delle sue Sottocommissioni hanno luogo in Venezia presso la sede della Biennale.

## ART. 22.

Le funzioni di presidente e di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite e danno diritto al solo rimborso delle spese che l'investito della carica incontra per l'esercizio delle sue funzioni. Ai membri delle Commissioni e delle Giurie sarà corrisposta una indennità diaria, oltre il rimborso delle spese di viaggio, determinata dal Consiglio d'amministrazione con l'osservanza delle norme ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui al successivo articolo.

## ART. 23.

La Biennale ha un segretario generale, un direttore amministrativo, quattro direttori rispettivamente per l'esposizione delle arti figurative, per la mostra d'arte cinematografica e per i Festivals della musica e del teatro di prosa, un capo dell'Ufficio segreteria, un capo dell'Ufficio stampa, un conservatore dell'Archivio storico ed altri funzionari e dipendenti in proporzione alle sue esigenze.

I direttori delle mostre e dei Festivals hanno rapporto di lavoro a termine. Il segretario generale, il direttore amministrativo, il capo dell'Ufficio stampa ed il conservatore dell'Archivio storico sono impiegati in pianta organica.

Con apposito regolamento, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro, il Consiglio d'amministrazione determina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'organico del personale, le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza e le attribuzioni del personale di ruolo dell'Ente, la consistenza numerica ed il trattamento economico del personale avventizio. Il Presidente dell'Ente nomina il personale avventizio in relazione alle esigenze della Biennale, entro i limiti numerici fissati dal regolamento interno.

## ART. 24.

Il segretario generale dell'Ente Biennale dovrà essere un cittadino italiano che abbia sicura competenza nel campo delle arti e della cultura e di riconosciuta capacità organizzativa e tecnica.

È nominato a seguito di pubblico concorso, bandito secondo le modalità stabilite dal Consiglio d'amministrazione dell'Ente.

Il segretario generale durante la sua carica dovrà risiedere a Venezia.

Partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio d'amministrazione, delle cui deliberazioni è l'esecutore per tutto quanto concerne la gestione generale dell'Ente. È, inoltre, l'organo di collegamento fra il Consiglio stesso e la Commissione e le sue Sottocommissioni di cui al precedente articolo 13.

Salvo i compiti specifici attribuiti ai direttori di cui all'articolo seguente, ha la responsabilità dell'organizzazione generale delle manifestazioni indette dall'Ente.

ART. 25.

I direttori dell'esposizione delle arti figurative, della mostra d'arte cinematografica, dei Festivals della musica e del teatro sono nominati dal Consiglio d'amministrazione e sono membri di diritto delle rispettive Sottocommissioni di cui all'articolo 13.

Durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Dovranno essere cittadini italiani competenti nel loro specifico campo e di provata esperienza tecnica ed organizzativa.

Ad essi viene affidata l'esecuzione tecnica delle deliberazioni prese dal Consiglio d'amministrazione e delle Sottocommissioni preposte ai singoli settori di attività.

ART. 26.

Il direttore amministrativo è il capo del personale e dei servizi dell'Ente.

Provvede alla conservazione di quanto costituisce il patrimonio dell'Ente, alle ordinanze di incasso che per qualsiasi titolo siano devolute all'Ente; emette dietro disposizioni del presidente, gli ordini di pagamento e compie tutte quelle operazioni che si rendono necessarie per il normale servizio di gestione e di cassa, esercita le funzioni di vigilanza e di disciplina che gli vengono trasmesse dal presidente dell'Ente.

ART. 27

La Biennale provvede ai suoi compiti:

- a) con i redditi del suo patrimonio;
- b) con i contributi annuali dello Stato, del Comune e della Provincia di Venezia, da stabilirsi per ogni quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica, sentito rispettivamente il Sindaco ed il Presidente del Consiglio provinciale di Venezia;
- c) con i proventi di gestione;
- d) con eventuali contributi di altri Enti

## LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nel caso previsto dal 2° comma dell'articolo 1 viene provveduto con gestione separata e tutte le spese sono a carico dello Stato sul bilancio del Ministero degli affari esteri.

## ART. 28.

Le manifestazioni promosse dalla Biennale hanno sede permanente negli edifici loro destinati e da destinarsi dal Comune di Venezia.

Il Comune provvede, a proprie spese ed a mezzo dei propri organi tecnici, alla conservazione e manutenzione degli edifici anzidetti e dei giardini circostanti e sono a suo carico le relative imposte sui terreni e fabbricati.

Il Comune può inoltre anticipare alla Biennale, per il normale servizio della cassa, somme sino alla concorrenza massima di lire 5.000.000 all'anno, senza corresponsione di interessi.

## ART. 29.

L'esercizio finanziario delle Biennale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre successivo.

L'esercizio comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce, e la relativa contabilità distingue le operazioni che riguardano la gestione del bilancio, da quelle che riguardano le variazioni dell'ammontare delle spese del patrimonio.

La Biennale deve tenere aggiornato un inventario di tutti i beni immobili di sua proprietà, nonché un elenco di tutti i titoli, atti, carte, scritture, relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

L'inventario e l'elenco tengono distinte le singole attività dell'Ente.

Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.

## ART. 30.

L'andamento finanziario e contabile della Biennale è sottoposto alla vigilanza di tre revisori dei conti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettivamente su designazione dei Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione e del Consiglio comunale di Venezia.

Con lo stesso decreto vengono nominati due revisori supplenti, rispettivamente designati dal Ministro del tesoro e dal Consiglio provinciale di Venezia.

I revisori dei conti esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'esercizio e le scritture contabili relative alla gestione dell'Ente; controllano la conservazione del patrimonio dell'Ente e dei documenti relativi; vigilano sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese; effettuano, almeno una volta l'anno, verifiche di cassa.

I revisori riferiscono al Consiglio d'amministrazione sullo stato di previsione e sul rendiconto di gestione e su ogni altra questione che interessi la gestione finanziaria ed economica della Biennale.

Essi intervengono alle sedute dei Consigli d'amministrazione con voto consultivo per quanto attiene alle questioni relative alla gestione finanziaria.

I revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio d'amministrazione liquida ai revisori un compenso per l'opera da essi prestata.

#### ART. 31.

Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese deve essere compilato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e presentato all'approvazione del Consiglio d'amministrazione entro il 15 novembre, dopo aver sentito i revisori dei conti.

Non oltre il 30 novembre successivo, il bilancio corredato dalle deliberazioni di approvazione del Consiglio d'amministrazione e dalle relazioni dei revisori dei conti, deve essere rimesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il controllo di legittimità.

#### ART. 32.

Il Presidente è tenuto a rendere il conto consuntivo al Consiglio d'amministrazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto deve essere sottoposto, insieme con tutti i documenti giustificativi, all'esame preventivo dei revisori dei conti che devono esprimere il loro parere entro il termine di un mese dalla consegna.

Non oltre il 15 maggio di ogni anno il conto deve essere approvato dal Consiglio d'amministrazione ed, entro il 30 maggio successivo, deve essere inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che lo approverà, sentito il parere dei Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro.



La contabilità delle gestioni speciali di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 2, deve essere unita al conto ed è soggetta alla ratifica, sentito il Ministro degli affari esteri.

## ART. 33.

Le entrate e le spese di bilancio sono ripartite in spese generali e in singole gestioni per ogni settore in cui si esplica l'attività della Biennale.

Tutte le entrate e le spese devono essere imputate ai relativi capitoli, né è consentito il trasporto di fondi da un capitolo all'altro, se non dietro deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

## ART. 34.

Gli avanzi di gestione sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze nei rispettivi capitoli degli esercizi futuri. Tali avanzi sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere.

## ART. 35.

I servizi di cassa e bancari sono disimpegnati dalla Tesoreria municipale.

I mandati per essere esigibili devono portare la firma del presidente e del direttore amministrativo.

## ART. 36.

La vigilanza nei confronti della Biennale viene esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

## ART. 37.

Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente riferisce con dettagliata relazione scritta ai due rami del Parlamento ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su tutto l'andamento artistico e finanziario della Biennale.

Tale relazione è inviata anche ai Ministri per la pubblica istruzione e del tesoro, nonché al Consiglio comunale e al Consiglio provinciale di Venezia.

## ART. 38.

La Biennale usufruisce per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni ferroviarie e doganali previste dalle norme legislative in vigore.

ART. 39.

Durante il periodo delle manifestazioni della Biennale vengono concesse riduzioni ferroviarie, nella misura e per la durata da stabilirsi di volta in volta dal Ministero dei trasporti.

La Biennale è autorizzata a percepire sui biglietti a riduzione, le quote di cui al decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, convertito in legge 22 dicembre 1936, n. 2684.

ART. 40

La Biennale è esente dalla imposta di ricchezza mobile.

Essa usufruisce della rappresentanza, del patrocinio in giudizio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato

ART. 41

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Consiglio d'amministrazione della Biennale provvederà al riordinamento degli Uffici e dei servizi in base alle sue nuove esigenze, nonché alla compilazione del regolamento di cui all'articolo 23

ART. 42

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni contrarie ed incompatibili con la presente legge.